

**Avvocato
SARA CIACCI**

Via Flaminia nr. 171 - 47923 Rimini (RN)
Via Poggio Nuovo nr. 41/c - 61028 Sassocorvaro Auditore (PU)
Tel. 0541/ 1612559 - Fax. 0722/74741
Pec: avv.saraciacci@pec.giuffre.it
Mail: avv.saraciacci@gmail.com

**TRIBUNALE DI URBINO
SEZIONE FALLIMENTARE**

**RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO ALLA COMPOSIZIONE
DELLA CRISI**

**redatta ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Decreto Legislativo 12 gennaio
2019 n. 14 e ss. modifiche (CCII)**

**in merito alla
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
PRESENTATA DAL SIG. SILVANO FRATERNALI**

Proc. Occ Urbino nr. 8/2022

Professionista Organismo di Composizione della Crisi: Avv. Sara Ciacci

INDICE

1. Premessa	Pag. 2
2. Condizioni preliminare di ammissibilità	Pag. 4
3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione dell'OCC	Pag. 6
4. Attività preliminari del gestore della crisi	Pag. 8
5. Dati anagrafici dei debitori e composizione del nucleo familiare	Pag. 14
6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni	Pag. 15
7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte	Pag. 21
8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore:	Pag. 21
a) La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori	Pag. 21
b) La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato	Pag. 24
c) Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni	Pag. 30

d) Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare	Pag. 32
e) Spese per il mantenimento della famiglia	Pag. 34
9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda	Pag. 39
10. Indicazione presumibile costi procedura.	Pag. 39
11. Valutazione del merito creditizio	Pag. 40
12. Esposizione della proposta	Pag. 45
13. Valutazione sulla probabile convenienza della ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria	Pag. 50
14. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento	Pag. 60
15. Attestazione piano	Pag. 61

1. PREMESSA

Il sottoscritto Avv. Sara Ciacci, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Urbino al nr. 333, con studio in Sassocorvaro Auditore (PU) alla Via Poggio Nuovo nr. 41/c, pec: avv.saraciacci@pec.giuffre.it, è stato nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Urbino quale Gestore della crisi da sovraindebitamento nella procedura da sovraindebitamento nr. 8- OCC/2022 (All. 1) richiesta dal signor:

➤ **FRATERNALI SILVANO**, nato a [REDACTED] il [REDACTED],
 cod. fisc. [REDACTED], residente a [REDACTED], Via [REDACTED].

Il ricorrente è assistito dal legale Avvocato Claudia Fabiani del Foro di Pesaro, cod. [REDACTED] fisc. [REDACTED] FBNCLD78R44A944T, pec: claudiafabiani@pec.ordineavvocatipesaro.it, con studio a Pesaro (PU), Piazzale Matteotti nr. 2.

Il Fraternali ha presentato la richiesta di nomina del professionista ai fini specifici di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. C.C.I.I.

Il sottoscritto professionista, dopo aver accettato l'incarico con comunicazione rilasciata in data 03/02/2023 (All. 2), dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto nr. 267 del 16 marzo 1942 ed inoltre attesta:

- 1) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- 2) che non si trova in una situazione di conflitto di interesse;
- 3) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del sig. Silvano Fraternali;
- 4) che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore ricorrente.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi, espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, C.C.I.I. deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento

Appare opportuno precisare che il sig. Fraternali Silvano ha avanzato richiesta di nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi ai fini dell'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore nel febbraio dello scorso anno per il tramite di altro legale ma, per una serie di vicissitudini tra cliente e advisor, l'incarico allo scrivente Gestore *medio-tempore* nominato (e, più in generale, all'OCC dell'Ordine Avvocati Urbino) non veniva formalmente conferito. Con la nomina del legale Avv. Fabiani in qualità di advisor del ricorrente, e in sostituzione del precedente procuratore, nonché con il formale conferimento di incarico a codesto Gestore in data 23/09/2024 (e, più in generale, all'OCC Ordine








Avvocati Urbino) si è dato corso all'esame e alle attività inerenti la presente procedura.

2. CONDIZIONI PRELIMINARI DI AMMISSIBILITA'

Il sottoscritto Gestore ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, C.C.I.I. e più specificamente che il debitore:

a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. C), C.C.I.I, quale *“stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo,..[....]”*

Come meglio nel proseguito verrà evidenziato, il sig. Fraternali versa in uno stato di *“insolvenza”*, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), C.C.I.I., non essendo più in grado di adempiere o di soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari.

A tale proposito da una prima verifica basta considerare che i debiti scaduti e non pagati contratti personalmente dall'istante ammontano in totale   circa, a fronte di un patrimonio immobiliare personale complessivo di circa €  costituito, principalmente, dalla piena proprietà di un fabbricato di civile abitazione e annesso laboratorio artigianale per un valore di mercato ad oggi pari  nonché, dalla piena proprietà per la quota di  di un immobile ed alcuni terreni agricoli prevenutegli per successione dei defunti genitori, stimati in complessivi €  pro- quota, oltre ad una disponibilità liquidita di € 

b) riveste la qualifica di consumatore così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), C.C.I.I, quale *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta....ed accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”*

Invero, la situazione debitoria del sig. Fraternali Silvano trova la sua genesi in parte da una serie di fidejussioni rilasciate a favore della moglie Serafini, titolare di una piccola attività artigiana, di cui il ricorrente non è socio né riveste in essa alcun ruolo amministrativo e, in parte, dalla contrazione di finanziamenti personali.

Il sig. Fraternali non ha contratto la debitoria nell'ambito di attività imprenditoriali o commerciale a lui riferibili avendo, per di più, sin dall'anno 1987, rivestito sempre la qualifica di lavoratore-operaio come dipendente di un'azienda di zona. Sia le fideiussioni che i debiti personali risalgono all'anno 2003 e seguenti.

La debitoria ha natura ESCLUSIVAMENTE CONSUMERISTICA.

Ad ogni buon conto si rimarca in ordine allo stato di consumatore del fideiussore il pronunciamento della Cassazione Civile del 2020, nr. 742, che attribuisce la qualifica di consumatore al terzo garante che ha prestato fideiussione per finalità estranee all'attività dallo stesso esercitata, a garanzia di debiti facenti capo ad un professionista:

“alla stregua dell'interpretazione che, nell'attuale, questa Corte dà della nozione generale di consumatore (cfr., da ultimo, Cass., 26 marzo 2019, n. 8419), tale dev'essere considerato il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”.

Ex mutis:

“In applicazione del criterio generale di cui all'art. 3, I° let. a) Cod. Consumo è consumatore qualunque persona fisica che stipuli un contratto per finalità private: analogamente va qualificato consumatore anche il fideiussore che, a prescindere dall'attività professionale eventualmente svolta, stipuli un contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa. La qualifica da attribuire al garante non segue dunque la natura del rapporto garantito, in termini di accessorietà, quanto piuttosto la finalità perseguita, privata o professionale, secondo il criterio originario stabilito dal codice del consumo. [Nel caso di specie, in applicazione del principio enunciato la debitrice, la quale aveva rilasciato fideiussione per i debiti di un'impresa in cui il coniuge possedeva una partecipazione sociale minoritaria, è stata qualificata alla stregua di un consumatore.] Tribunale di Napoli 24/07/2024;

c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);

d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, ex art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I.I.;

e) non sono pendenti domande di accesso a procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento, non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda ne ha beneficiato di altra esdebitazione negli ultimi cinque anni (ex art. 69 C.C.I.I.) (All. 3);

f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Si precisa che lo scrivente è giunto a tale considerazione alla luce della più ampia valutazione del c.d. merito creditizio degli istituti finanziatori;

e) sussiste la competenza del Tribunale adito ex articoli 27, commi 2 e 3, D.lgs n. 14 del 2019, poiché il ricorrente ha la propria residenza nel circondario del Tribunale di Urbino.

3. DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL DEBITORE UTILE ALLA STESURA DELLA RELAZIONE DELL'OC.C.

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, C.C.I.I. ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione, in particolare:

a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;

c) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca e allega, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa, oltre ovviamente ad una serie di verifiche e documenti reperiti dallo scrivente e di cui si dirà nel paragrafo successivo.

Elenco documenti prodotti dal debitore:

- Relazione crisi da sovraindebitamento;
- Elenco posizioni debitoria Fraternali (All. 4);
- Certificato di residenza e stato di famiglia (All. 5);
- Certificato di matrimonio (All. 6);
- Atto di precetto e pignoramento immobiliare Cerved – Tribunale di Urbino, oltre ulteriori atti relativi alla procedura esecutiva immobiliare RGE n. [REDACTED];
- Modello 730 – redditi 2020 e 2021 (All. 7 – All. 8);
- Perizia estimativa CTU – Tribunale di Urbino [REDACTED] (All. 9);
- Contratto di cessione del quinto della pensione – Banca Sistema S.p.A (All. 10)
- Ricorso per ingiunzione Banca Popolare Valconca – Tribunale di Urbino;
- Sentenza nr. [REDACTED] Tribunale di Urbino e atto di precetto;
- Estratto Libretto [REDACTED] Fraternali nr. [REDACTED] (All. 11) e Estratto PastePay (All. 12);
- Ricorso intervento proc esecutiva RGE nr. [REDACTED] Rienza (ex Banca delle Marche);
- Elenco spese necessarie al sostentamento della famiglia (All. 13);
- Nota spese [REDACTED];
- Situazione contabile al 16.09.2024 “ [REDACTED] (All. 14);
- Certificazione unica 2023- rif. redditi 2022 Fraternali (All. 15);
- Modello 730 2023- rif. redditi 2022 Fraternali (All. 16);
- Certificazione unica 2024 – rif 2023 Fraternali (All. 17);
- Modello 730 2024 – rif. 2023 Fraternali (All. 18);
- Dichiarazione redditi [REDACTED] 2024- rif. redditi 2023 Fraternali (All. 19);
- Perizia di stima Geometra [REDACTED] (All. 20);
- Estratto contributivo [REDACTED] a (All. 21);
- Visura catastale immobili Fraternali (All. 22);

- Documentazione a giustificazione spese familiari;
- Ricorso per ingiunzione Banca IFIS S.p.A. (All. 23).

4. ATTIVITA' PRELIMINARE DEL GESTORE DELLA CIRSI

Lo scrivente professionista, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva e del piano di ristrutturazione dei debiti presentato dal sig. Fraternali, ha tenuto in data 08/10/2024 una prima sessione informativa con l'istante e il suo legale, Avv. Claudia Fabiani. In tal sede è stato redatto verbale di riunione che viene allegato alla presente relazione (All. 24).

Nel corso della propria indagine il sottoscritto ha eseguito le seguenti attività istruttorie, previa autorizzazione del ricorrente, mediante accesso al Casetto Fiscale e alle Banche dati pubbliche più diffuse:

1) visura Centrale dei Rischi della Banca d'Italia (All. 25).

Dall'analisi della stessa emergono come posizioni debitorie segnalate a sofferenza, almeno nell'ultimo anno, le seguenti pose:

RILEVAZIONE MENSILE

(gli importi sono espressi in Euro)

DATA DI RIFERIMENTO: **settembre 2024**

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 04/11/2024

Intermediario: **IFIS NPL INVESTING S.P.A.**

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Fenomeno Correlato	Importo
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	VENEZIA	PERDITA DA CESSIONE	***

Categoria	Localizzazione	Tipo Attività	Cessionario	Fenomeno Correlato	Importo
CREDITI CEDUTI A TERZI	VENEZIA	CREDITI CEDUTI PRO SOLLUTO A SOGG. CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ DI CARTOLARIZZ.	GEST.IN. S.P.A. (codice censito 682107729)	CREDITI IN SOFFERENZA	***

Intermediario: **RIENZA SPV S.R.L. (cfr. lista dei servicer)**

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	ROMA	RAPPORTI NON CONTESTATI	IPOTECA INTERNA	***	***

Si evidenzia che la sofferenza con IFIS NPL INVESTING S.P.A. è inerente ad un finanziamento acceso dal Fraternali con Fiditalia S.p.A per l'acquisto di un autoveicolo strumentale all'esercizio dell'attività artigianale della moglie



Invece, la posizione Rienza S.p.V è relativa ad un mutuo acceso dal Fraternali con ex Banca delle Marche nell'anno 2007, oggi creditore ipotecario intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare



Anno 2002	€ ██████████
Anno 2003 (anno rilascio fideius. Banca P. Valconca)	€ ██████████
Anno 2005	€ ██████████
Anno 2006 (anno rilascio fideius. Banca P. Valconca)	€ ██████████
Anno 2007 (anno stipula mutuo Banca Marche)	€ ██████████
Anno 2008 (anno rilascio fideius. omnibus Banca P. Valconca)	€ ██████████
Anno 2009 (anno rinegoziazione mutuo Banca Marche)	€ ██████████0
Dich. Redditi 2013-2017 (All. 32)	
Anno 2013 (anno modifica cond. mutuo Banca Marche)	€ ██████████
Anno 2014	€ ██████████
Anno 2015	€ ██████████
Anno 2016 (anno modifica cond. mutuo Banca Marche)	€ ██████████
Anno 2017	€ ██████████

Si precisa che:

-i redditi sopra dichiarati dal Fraternali nel periodo 2002 - 2011 derivano da attività di lavoro dipendente quale operaio in una ditta di zona, mentre i redditi relativi al periodo imposta 2012 - 2023 sono imputabili a titolo di pensione di anzianità;

8) consultazione *on line* del cassetto fiscale con presa visione dei dati presenti nella sezione “dati del registro” (**All. 33**), ovvero i dati registrati presso l’Agenzia delle Entrate.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa.

AANNUALITA'	ATTO REGISTRO	VALORE DICHIARATO

Anno 2007	Mutuo	€ [REDACTED]
Anno 2007	Costituzione garanzie reali	€ [REDACTED]
Anno 2009	Mutuo	€ [REDACTED]
Anno 2014	Successione immobili	€ [REDACTED]
Anno 2017	Decreto ingiuntivo Trib Urbino	€ [REDACTED]
Anno 2018	Decreto ingiuntivo Trib Urbino	€ [REDACTED]
Anno 2019	Sentenza civile Trib Urbino	

8) Consultazione *on line* del cassetto previdenziale (**All. 34**) che ha permesso di verificare che a far data dal 1987 al 2011 il Sig. Fraternali ha prestato attività di lavoro dipendente presso la società “[REDACTED]” mentre, dal gennaio 2012, percepisce la pensione di anzianità;

9) visura PRA per soggetto (**All. 35**) dalla quale è emerso che il Sig. Fraternali è proprietario di un autoveicolo, Tg. [REDACTED], acquistato usato nell’anno 2023 (veicolo immatricolato nell’anno 2009).

Il debitore ha precisato che tale veicolo è stato acquistato contestualmente alla demolizione di altro veicolo (sempre nell’anno 2023) in quanto non più marciante ed a un valore irrisorio, pari a circa e € 3.000,00, stante la vetustà e antieconomicità dello stesso;

10) visura catastale (**All. 36**) e ispezione immobiliare per soggetto (**All.37**).

Dall’esame delle visure è emerso che il sig. Fraternali è proprietario delle seguenti unità immobiliari:

Catasto Fabbricati [REDACTED]

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprietà per 1000/1000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Proprietà per 1000/1000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Proprietà per 1/3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Catasto terreni [REDACTED]

12) giusta autorizzazione del Giudice concessa in data 02/10/2024 (**All. 39**), lo scrivente ha eseguito ulteriori verifiche e richiesto all'Agenzia delle Entrate l'estratto dei rapporti finanziari a nome del debitore istante.

Il sig. Fraternali risulta essere titolare dei seguenti rapporti di conto (**All. 40**):

- Libretto al risparmio [REDACTED]

- Conto Corrente [REDACTED]

Tali rapporti coincidono con quelli indicati dal debitore istante;

13) il sottoscritto gestore al fine di verificare la correttezza delle posizioni debitorie dichiarate dal ricorrente nell'elenco riportato nella proposta del piano, ha provveduto ad inviare a mezzo pec a ciascun creditore e agli enti competenti richiesta di informazioni in merito alla natura e all'importo del credito dagli stessi vantato, ed in modo particolare:

a) in data 25/09/2024 lo scrivente ha inviato a mezzo pec la richiesta di conferma del credito a Cerved Credit Management S.p.A. (**All. 41**). A tale comunicazione lo scrivente gestore ha ricevuto riscontro in data 04/10/2024 (**All. 42**);

b) in data 26/09/2024 lo scrivente ha inviato a mezzo pec la richiesta di conferma del credito a MB Credit Solutions (**All. 43**). Non è seguito alcun riscontro;

c) in data 26/09/2024 lo scrivente ha inviato a mezzo pec la richiesta di conferma del credito Banca Sistema S.p.A. (**All. 44**). A Tale richiesta è pervenuto riscontro in data 27/09/2024 (**All. 45**);

d) in data 26/09/2024 lo scrivente ha inviato a mezzo pec la richiesta di conferma del credito a Rienza S.p.V S.r.l. (**All. 46**). A tale richiesta è seguito riscontro in data 19/11/2024 (**All. 47**);

e) in data 15/10/2024 lo scrivente ha inviato a mezzo pec la richiesta di conferma del credito all'Avv. [REDACTED] (**All. 48**). E' pervenuto riscontro in data 21/10/2024 (**All. 49**);

f) in data 18/11/2024 a seguito di presa visione delle risultanze della CR Banca Italia e, poi, della documentazione fornita dal debitore (Cfr All. 23), lo scrivente ha inviato a mezzo pec la richiesta di conferma del credito a Banca Ifis S.p.A. (**All. 50**). La comunicazione alla data del 28/11/2024 non è stata ancora riscontrata.

Nel termine di 7 giorni dal conferimento dell'incarico da parte dei debitori lo scrivente, ai sensi dell'art. 68, comma 5, del D.L.vo 12 gennaio 2019 n. 14 e ss. modificazioni, ne ha dato notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, compresi sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante (All. 51).

A tale comunicazione sono seguiti i riscontri dei seguenti Enti:

- Agenzia delle Entrate Riscossione in data 4/10/2024 ha precisato un credito di € [REDACTED] (All. 51/A);
- Agenzia delle Entrate in data 16/10/2024 non ha precisato posizioni debitorie, con riserva di ulteriori controlli (All. 51/B);
- Inail in data 26/09/2024 ha comunicato l'inesistenza di posizioni debitorie a nome del Fraternali (All. 51/C);
- Inps in data 16/10/2024 ha precisato la non presenza di situazioni debitorie in capo al Fraternali (All. 51/D);
- la Regione Marche in data 11/10/2024 ha precisato la non presenza di posizioni debitorie a nome del Fraternali (All. 52/E).

Non sono pervenuti riscontri dalla Provincia [REDACTED] e dal Comune di [REDACTED]

5. DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il debitore istante è:

➤ FRATERNALI SILVANO, nato a T [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED], residente a [REDACTED]

coniugato con la sig.ra [REDACTED] in regime di comunione dei beni (c.f. [REDACTED]) (Cfr All. 6).

Il nucleo familiare, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, è composto esclusivamente dai due coniugi, (Cfr All. 5):

- FRATERNALI SILVANO, nato a [REDACTED] - debitore istante;

- [REDACTED], nata a [REDACTED]
[REDACTED] - coniuge;
entrambi residenti nel Comune di [REDACTED]

6. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (si sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) C.C.I.I.)

L' esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente, tra cui le informazioni apprese in sede di primo incontro, hanno permesso allo scrivente gestore di circoscrivere le cause dell'indebitamento del Sig. Fraternali, in via principale, all'escussione da parte dell'Istituto di credito Ex Banca Popolare Valconca (oggi Cerved) di una serie di garanzie rilasciate da quest'ultimo a favore della moglie, [REDACTED], titolare di una piccola attività artigiana di pasta fresca nel Montefeltro, oltre ad alcuni finanziamenti personali accesi per risanare (per quanto possibile) le esposizioni debitorie della famiglia intesa in senso lato e, quindi, per un c.d. affetto familiare.

Si riporta di seguito una breve cronistoria:

1) negli anni 2000, il piccolo laboratorio di produzione artigianale della moglie del Fraternali, a conduzione personale, risentì dei primi effetti della grave crisi economica che colpì l'economia italiana (per di più se si considera la zona montana di sede dell'attività).

Le vendite dei prodotti artigianali dell'attività [REDACTED] andarono progressivamente diminuendo e quest'ultima, per far fronte alle obbligazioni di gestione e avere liquidità, si vide "obbligata" a richiedere e utilizzare, sempre più spesso, il fido bancario con l'istituto di credito di riferimento (Ex Banca Popolare Valconca) che ne accordò l'uso previo rilascio di fidejussioni di terze persone e, nel caso in esame, del marito Fraternali.

Pertanto, in data 04/08/2003, il Sig. Fraternali per affetto familiare e con la speranza di una ripresa economica dell'attività della moglie, già avviata da anni, rilasciò una prima fideiussione a favore di quest'ultima, e per i rapporti bancari inerenti Ex Banca Popolare Valconca, [REDACTED] (All. 52) che verrà, qualche mese successivo, "innalzata" a concorrenza di un importo

maggiore prima [REDACTED] (All. 53) e, poi, nell'anno 2006 ad € [REDACTED] (All. 54).

Non solo.

Seguirà, nell'anno 2008, su richiesta dell'Istituto di credito, il rilascio di una fideiussore omnibus a favore [REDACTED] e sempre relativamente ai rapporti di credito/bancari con Ex. Banca Popolare Valconca, [REDACTED] (All. 55).

**

All'epoca del rilascio delle fideiussioni sopra richiamate il sig. Silvano Fraternali era lavoratore dipendente della Società [REDACTED], con orario part-time (per problematiche di salute che nel proseguo verranno precisate). Nell'anno 2003 dichiarò un reddito [REDACTED], nell'anno 2006 di [REDACTED] e nell'anno 2008 di [REDACTED] (Cfr All. 34 e All. 31).

Si evidenzia che il sig. Fraternali era già all'epoca dei fatti titolare per la quota di [REDACTED] delle unità immobiliari site a [REDACTED] (appartamento e laboratorio artigianale), oggi oggetto di esecuzione immobiliare avviata su impulso di Cerved, cessionaria credito Ex. Banca Popolare Valconca, per escussione delle fideiussioni di cui sopra indicate.

Nell'ambito del rilascio di garanzie fideiussore a favore di terzi è difficile vagliare "la diligenza del debitore" al momento della concessione della stessa. Vero è che le entrate reddituale del Fraternali erano limitate, se si tiene conto anche della composizione del nucleo familiare in senso lato, ma altrettanto vero è che il fideiussore garantisce un terzo soggetto senza la consapevolezza di un futuro e concreto inadempimento del soggetto garantito.

A parere dello scrivente Gestore, la situazione di sovraindebitamento non è da imputarsi a condotte dell'odierno ricorrente, il quale ha rilasciato le garanzie mosso da rapporti affettivi e dove, in ogni caso, **a lui non è imputabile la situazione di dissesto della società garantita,** quanto eventualmente alla condotta degli istituti di credito finanziatori della moglie e della di lei impresa artigiana ed all'inosservanza degli obblighi e dei principi su di essi gravanti ex art. 124 bis T.U.B.;

2) negli anni successivi la moglie del Fraternali attraversò un periodo di forte depressione mentale che la portò ad allontanarsi da quella che può essere

definita una “diligente e puntuale” gestione delle varie incombenze, soprattutto amministrative, inerenti un’attività artigianale. Si allega relativa documentazione medica fornita dal Fraternali con il consenso della sig.ra [REDACTED] (All. 56).

Il Sig. Fraternali ha rappresentato che in tale periodo già problematico per la moglie in termini di salute, a cui si aggiunsero anche i problemi di salute della figlia minore, affetta da disturbi alimentari (2008), venne notificato alla sig.ra [REDACTED] na cartella esattoriale dell’ Agenzia delle Entrate Riscossione di un importo di € [REDACTED] circa, inerente ad accertamenti fiscali sulla ditta artigiana, con contestuale pignoramento e blocco di tutti i conti a quest’ultima attivi.

In una tale situazione, il sig. Fraternali, al fine di aiutare economicamente la moglie, già all’epoca fortemente provata a livello psico-fisico e poter, per quanto possibile, “risanare” le posizioni debitorie a lei riferite ed evitare il declino della sua attività, sottoscrisse nell’anno 2007 un mutuo personale con ex Banca Marche S.p.A., accordato dalla stessa, dell’importo [REDACTED] (All. 57).

Il mutuo prevedeva la restituzione della somma [REDACTED] in anni 15, mediante il pagamento di rate costanti di circa [REDACTED] mensili, e venne garantito da iscrizione ipotecaria volontaria sugli immobili (abitazione familiare e annessi- quota 1/1 unità immobiliari site a [REDACTED]) intestati al Fraternali.

Al momento della stipula del predetto mutuo il sig. Fraternali, lavoratore dipendente part-time, per essere dal 2000 soggetto cardiopatico (All. 58), dichiarò un reddito annuo di circa [REDACTED], circa [REDACTED] mensili (Cfr All. 54 - Cfr All. 31).

Il nucleo familiare era composto dal debitore istante, la moglie e due figli minori.

Si riporta di seguito un prospetto di entrate/ uscite del Fraternali alla data di sottoscrizione del mutuo:

ENTRATE MENSILI	USCITE MENSILI
[REDACTED] lavoro dipendente	[REDACTED] mensili (rata mutuo)

E' evidente che il sig. Fraternali al momento della contrazione del mutuo non disponeva di entrate tali da poter far fronte nel bene che nel lungo periodo al pagamento delle rate mensili del mutuo ipotecario accordato, se si considera per di più la composizione del nucleo familiare e le spese di vita quotidiana. Infatti, di lì a breve, il predetto mutuo venne rinegoziato nell'anno 2009 (All. 59), nell'anno 2013 (All. 60) ed, infine, nell'anno 2016 (All. 61), con riduzione della rata mensile ad [REDACTED] circa mensili e prolungamento del piano di ammortamento (data inizio: 31.08.2016- data fine 30.04.2037).

Ci si dilungherà nei paragrafi successivi in ordine al requisito della "meritevolezza" del debitore comparata alla mancata /carente valutazione del merito creditizio da parte dell'ente finanziatore;

3) negli anni a seguire il sig. Fraternali, per quanto possibile, cercò di far fronte alle obbligazioni assunte personalmente, anche grazie alle intercorse rinegoziazioni del mutuo Ex. Banche Marche, almeno fino all'anno 2020/2021 circa quando, poi, la situazione generale si fece più critica e i creditori principali della moglie intraprese azioni esecutive nei suoi confronti in virtù delle pregresse fideiussioni rilasciate;

4) precisamente, nell'anno 2021, Cerved Credit Management S.p.A., mandataria di POP NPLS 2018 S.r.l, quest'ultima cessionaria di crediti Ex Banca Popolare Valconca, tra cui quelli vantati dall'istituto di credito nei confronti del debitore principale sig.ra [REDACTED] (moglie del Fraternali) e per i quali il marito, Fraternali, rilasciò le fideiussioni omnibus di cui sopra, intraprese azioni esecutive immobiliari nei confronti del garante per un valore a precetto di € [REDACTED] (immobili pignorati: abitazione+ terreno e laboratorio artigianale siti in [REDACTED]).

La procedura esecutiva immobiliare è stata rubricata al nr. R.G.E. [REDACTED] Tribunale di Urbino. In tale procedura è intervenuto il creditore ipotecario Rienza SpV S.r.l., cessionaria dell'ex mutuo Banca delle Marche, *medio-tempore* non più quietanzato dal sig. Fraternali stante l'impossibilità ormai conclamata di far fronte alle varie obbligazioni contratte.

Il sig. Fraternali percepisce dal gennaio 2012 una rendita pensionistica di circa € [REDACTED] mensili;

4) nell'anno 2024 il sig. Fraternali stipulò un contratto di cessione del quinto della rendita pensionistica con la finanziaria Banca Sistema S.p.A. per un importo totale (al netto erogato) di € [REDACTED] (Cfr All. 10).

Il ricorrente riferisce di aver accordato la cessione di 1/5 della rendita pensionistica con la speranza di poter “salvare” dall'incardinata esecuzione immobiliare la propria casa di abitazione e, dunque, al fine di chiedere la conversione del pignoramento (All. 62) che, tuttavia, venne rigettata dal Giudice dell'Esecuzione per tardività (All. 63).

La cessione del quinto incide per l'importo di € [REDACTED] mensili sulla entrata pensionistica del ricorrente pari ad € [REDACTED] circa mensili.

La cessione del quinto è attualmente in regolare ammortamento.

Alla luce di quanto rappresentato è evidente che il ricorrente non ha fatto ricorso al credito per spese voluttuarie, ma allo scopo di fronteggiare ed aiutare economicamente (con il rilascio di fideiussioni) la moglie [REDACTED] nell'esercizio della sua attività artigiana che, purtroppo, in un periodo di problematiche di salute importanti per la stessa, oltre alla crisi economica del settore, non riuscì a far fronte alle obbligazioni da lei contratte per carenza di liquidità, con conseguente escussione del garante Fraternali da parte dei creditori del debitore principale.

Nel caso di specie, dunque, **non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 69 C.C.I.L., non potendo in alcun modo affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia dovuta a colpa grave, malafede o frode del ricorrente, in quanto lo stesso non ha cagionato volontariamente il suo personale sovraindebitamento, che deriva quasi esclusivamente dal rilascio di fideiussioni: la sua unica colpa, se tale può essere definita, è stata quella di prestare fideiussioni per evidenti vincoli di solidarietà familiare (Sent 3/2023 del 0870272023 Tribunale Cuneo).**

Peraltro, anche nella ipotesi in cui si voglia ravvisare un profilo di colpa in capo al ricorrente, dovrebbe semmai reputarsi una **colpa lieve**, per non avere adeguatamente soppesato le gravose conseguenze di un ricorso al credito non sempre proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (soprattutto, in riferimento alla contrazione del mutuo Ex Banche Marche in quanto per il

rilascio delle fidejussioni è assai difficile avere una certezza, anche prognostica, dell'adempimento e/o inadempimento del debitore principale e, dove, il merito creditizio va vagliato nei confronti del debitore principale): colpa che non è più ostativa all'omologa del piano del consumatore se non connotata da gravità (ex multis: Trib. Forlì 07.05.20921; in senso analogo, sul fatto che la colpa lieve non possa essere di ostacolo all'omologa del piano Trib. Napoli Nord 21.04.2021).

Non solo.

Il giudizio sulla “meritevolezza” del debitore istante la procedura va comparato, nel caso di specie, con l’onere di valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore il quale, prima della conclusione del contratto di credito, può e deve reperire informazioni qualificate ulteriori rispetto a quelle fornite dal consumatore, di per sé incapace di soppesare adeguatamente le proprie scelte negoziali, specie se dettate dalla necessità impellente di denaro e mosso anche da motivi affettivi. **Pertanto, il concorso di colpa delle società finanziarie allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore** per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali (nella specie: sottoscrizione mutuo Ex. Banca delle Marche), **finanche ad assorbirli del tutto**: *“Si deve infatti osservare che per configurare il requisito soggettivo quantomeno della colpa grave non si può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. [...] Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione del sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui la ordinaria diligenza secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per detto finanziamento aveva fatto istanza”* (ex multis Trib. Torino sentenza n. 144 /2023 del 1.06.2023).

Si rimanda al paragrafo 11) per l'analisi approfondita della valutazione del merito creditizio del finanziato da parte degli istituti bancari.

7. ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b) c.c.i.i.)

Come già evidenziato nel paragrafo precedente, le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi, principalmente, nella scarsità di risorse finanziarie immediate (liquidità) idonee a fronteggiare le richieste di pagamento avanzate dalla ex Banca Popolare Valconca ad escussione delle fideiussioni rilasciate a favore della moglie Serafini (debitore principale), avendo il Fraternali già in essere altro rientro di mutuo (mutuo Ex Banche Marche) la cui rata mensile ne "assorbiva" integralmente lo stipendio prima e, poi, la rata pensionistica.

La finanzia interna del debitore non consentiva di sostenere ulteriori esborsi, tanto che ben presto il "precario" equilibrio economico crollò e il Fraternali si trovò in una situazione di conclamato sovraindebitamento.

8. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL DEBITORE

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue.

Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive del sig. Fraternali Silvano vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti ipotecari", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

Elenco dettagliato delle singole posizioni debitorie:

1. OCC Ordine Avv.ti di Urbino - IN PREDEDUZIONE

Trattasi del compenso, al lordo degli accessori di legge, spettante all' Organismo di Composizione della crisi, calcolato secondo i dettami del decreto ministeriale numero 202 del 24 settembre 2014 (All. 64), al netto dell'acconto *medio-tempore* versato pari ad € 1.070.46 (All. 65).

2. RIENZA S.P.V. S.R.L., quale società incorporata in CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., € [REDACTED] - PRIVILEGIO IPOTECARIO

La società Rienza S.p.V S.r.l., cessionaria di alcuni crediti Ex Banca Marche S.pa., tra cui quello afferente il contratto di mutuo fondiario sottoscritto dal Fraternali nell'anno 2007 (Rep nr.10354 e n. 2806 Racc) e successive modifiche/rinegoziazioni (Cfr All.57 - Cfr All. 59 60-61), vanta un credito nei confronti del ricorrente di € [REDACTED] aggiornato al 26/09/2024.

Il predetto credito è garantito da iscrizione ipotecaria volontaria, di primo grado, sugli immobili di piena proprietà del Fraternali [REDACTED]

- abitazione censita al Catasto fabbricati del Comune [REDACTED]

[REDACTED]

- laboratorio artigianale censito al Catasto fabbricati del [REDACTED]

[REDACTED]

- terreno agricolo, censito al Catasto terreni del Comune [REDACTED]

[REDACTED]

oggi oggetto di esecuzione immobiliare pendente avanti il Tribunale di Urbino, RG E [REDACTED], nel cui procedimento Rienza S.P.V s.r.l. ha depositato atto di intervento (All. 66).

3. CERVED CREDIT MANAGEMENT: [REDACTED] - IN CHIROGRAFO OLTRE SPESE PREDECUIBILI PER ESECUZIONE IMMOBILIARE [REDACTED]

Cerved Credit Management, quale mandante di POP NPLS 2018 S.r.l., quest'ultima cessionaria di alcuni crediti Ex Banca Popolare Valconca, vanta un credito nei confronti del sig. Fraternali, in qualità di fideiussore della moglie [REDACTED] pari ad [REDACTED] come da allegata precisazione del credito del 04/10/2024 (Cfr All. 42)

Con il riscontro inoltrato Cerved ha precisato anche le spese prededucibili relative all' esecuzione immobiliare [REDACTED] quantificate in [REDACTED]

che, in via prudenziale, vengono nelle pose passive indicate in [REDACTED] (saldo delegato alla vendita - liquidazione custode ecc.).

Si noti che Cerved Credit Management è il creditore procedente dell'esecuzione RGE nr. [REDACTED] pendente avanti il Tribunale di Urbino.

4. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: € [REDACTED] IN CHIROGRAFO

L'agenzia delle Entrate Riscossione vanta un credito nei confronti del sig. Fraternali parti ad € [REDACTED] relativamente a sanzioni al CDS (Cfr All. 29 - Cfr All. 51/A);

5. AVV. [REDACTED] € [REDACTED] - PRIVILEGIO MOBILIARE

L'Avv. [REDACTED] vanta un credito nei confronti del Fraternali per espletamento attività legale, assistito da privilegio ex art. 2751 bis, relativamente a: procedimento di opposizione D.I. ex Banca Popolare Valconca - assistenza procedura esecutiva immobiliare Rg n. [REDACTED] e assistenza advisor istanza O.C.C, pari a complessivi € [REDACTED] (Cfr All. 49).

6. BANCA SISTEMA: € [REDACTED]0- IN CHIROGRAFO

Banca Sistema vanta un credito nei confronti del sig. Fraternali di [REDACTED] alla data del 27.11 2024, in virtù dell'intercorso contratto di cessione di un quinto dello stipendio (Cfr All. 45).

7. IFIS NPL INVESTING S.P.A [REDACTED] - IN CHIROGRAFO

Dall'analisi della Centrale Rischi è emersa la segnalazione a sofferenza di un credito IFIS pari ad [REDACTED] in atti è presente anche atto di D.I. Ifis (Cfr All. 23).

Si è inviata relativa circolarizzazione del credito e alla data del 28.11.2024 non ancora riscontra.

In via prudenziale si indica il debito presente in Centrale Rischi- Banca Italia.

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:

[REDACTED]
[REDACTED]
2. il terreno agricolo (proprietà 1/1) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

3. il laboratorio artigianale (proprietà 1/1) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

sono oggetto di esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Urbino, [REDACTED]
[REDACTED]

Nel dettaglio:

-le unità immobiliare identificate sopra con il nr. 1 (civile abitazione) e nr. 3 (terreno annesso) sono stati oggetto di stima parte del CTU nominato nel procedimento esecutivo immobiliare, Dott. [REDACTED], ed ivi identificati in un *unicum* come LOTTO 1, al valore complessivo di vendita giudiziaria di € [REDACTED] (Cfr All. 9).

E' già stata esperita in sede di esecuzione della procedura immobiliare una prima asta competitiva, [REDACTED] con esito negativo (All. 67).

La prossima asta è stata fissata per il giorno [REDACTED] 024 al valore base d'asta di [REDACTED] con offerta minima per la partecipazione alla vendita ai sensi dell'art. 571, Il comma c.p.c., di € [REDACTED] (All. 68).

Pertanto, ai fini della quantificazione dell'attivo immobiliare, relativamente alla civile abitazione ([REDACTED]) e all'annesso terreno ([REDACTED]), individuati nella perizia di stima del CTU nominato quali LOTTO 1, lo scrivente ritiene di poter adottare il valore basa d'asta di [REDACTED] (prossima asta [REDACTED]).

- l'unità immobiliare identificata sopra con il nr. 3 (laboratorio artigianale) é stata oggetto di stima parte del CTU nominato nel procedimento esecutivo immobiliare, Dott. [REDACTED], ed ivi identificata come LOTTO 2, al valore complessivo di vendita giudiziaria di € [REDACTED] (Cfr All. 9).

E' già stata esperita in sede di esecuzione della procedura immobiliare una prima asta competitiva, in data [REDACTED], con esito negativo (Cfr All. 67).

La prossima asta è stata fissata per il giorno [REDACTED] al valore base d'asta di € [REDACTED] con offerta minima per la partecipazione alla vendita ai sensi dell'art. 571, II comma c.p.c., di [REDACTED] (Cfr All. 68).

Pertanto, ai fini della quantificazione dell'attivo immobiliare, relativamente al laboratorio artigianale ([REDACTED]), individuato nella perizia di stima del CTU nominato quale LOTTO 2, **lo scrivente ritiene di poter adottare il valore basa d'asta di [REDACTED] (prossima asta [REDACTED]**.

E' opportuno precisare che sulle predette unità immobiliari oggetto di esecuzione immobiliare (civile abitazione - terreno - laboratorio artigianale in titolarità del Fraternali per la quota di 1/1 di proprietà) grava iscrizione di ipoteca volontaria, di primo grado, a favore di Banca delle Marche S.p.A., contro Fraternali Silvano, iscritta [REDACTED] RG, importo ipoteca: [REDACTED]

Ai fini della fattibilità del piano proposto si avanza richiesta, sin da ora, all'Ill.mo Giudicante di SOPENSIONE IMMEDIATA, della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti il Tribunale di Urbino, RGE n.

[REDACTED]

**

Si precisa, altresì, che:

4. la piena proprietà per la quota di 1/3 dell'intero di fabbricato sito nel Comune [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

è pervenuta, pro-quota, al sig. Fraternali Silvano, a seguito di successione legittima dei defunti genitori.

Il geometra [REDACTED], con perizia dell'ottobre 2024, ha stimato l'immobile de quo nella complessiva somma di [REDACTED] e, pertanto, **in un valore pro-quota di [REDACTED] in capo al Fraternali** (Cfr All. 20).

Tale immobile non è oggetto di procedure esecutive immobiliari;

5. piena proprietà per la quota di 1/3 dei seguenti terreni siti nel Comune di

[REDACTED], così identificati:

- di un libretto postale, [REDACTED] portante un saldo alla data del [REDACTED] (Cfr All. 12).

Su tale libretto viene accreditata la pensione di [REDACTED] circa mensile.

Tale somma irrisoria e minima, pari allo zero, è stata esclusa dall'attivo a favore della procedura da sovraindebitamento ed indicata nella tabella di cui sopra con il valore di € 0,00.

- di una PostePay nr. 5 [REDACTED] portante un saldo alla data del 15.11.2024 di [REDACTED]

Tale somma irrisoria e minima, pari allo zero, è stata esclusa dall'attivo a favore della procedura da sovraindebitamento ed indicata nella tabella di cui sopra con il valore di € 0,00

**

Il ricorrente non è proprietario di altri beni mobili, ma solo di pochi effetti personali, destinati all'utilizzo quotidiano e per lo più impignorabili a norma dell'art. 514 c.p.c.

c. Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett.c), CCII)

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore.

Dall'analisi è emerso che:

1. il debitore non ha compiuto atti dispositivi del patrimonio immobiliare.

Come già evidenziato sopra, si rimarca che parte del patrimonio è oggetto di espropriazione immobiliare;

2. è stato nell'anno 2003 oggetto di demolizione il veicolo [REDACTED] per non funzionalità e, contestualmente, è stato acquistato altro veicolo usato di modico valore per esigenze di vita quotidiana, con esborso [REDACTED], la cui liquidazione è oggi anti-economica;

3. dall'analisi del libretto postale [REDACTED] e dalla carta prepagata PostePay nr. [REDACTED] si evidenziano i seguenti movimenti:

- dal dettaglio movimenti della POSTEPAY [REDACTED] relativo all'ultimo trimestre, si nota un accredito in data 11/06/2024 di [REDACTED] che, come già esposto, trattasi della somma netta del finanziamento erogato da Banca Sistema con cessione del quinto della pensione (Cfr All. 10).

Contestualmente, in data 10/07/2024, si riscontra un addebito sulla carta in questione di [REDACTED] (Cfr All. 12).

Si evidenzia che il Fraternali ha giustificato e documentato che la predetta somma è stata prelevata per trarre l'assegno circolare [REDACTED] non trasferibile, intestato a Poste Italiane S.P.A Patrimonio Banco Poste, di € [REDACTED] ai fini della avanzata istanza di conversione del pignoramento - Procedura Esecutiva Immobiliare [REDACTED]

E' stato depositato in atti copia dell'assegno circolare allegato all'istanza di conversione del pignoramento (Cfr All. 62).

Parallelamente,

- dal dettaglio movimenti del libretto postale [REDACTED], relativo all'ultimo anno, si nota un accredito in data 30/07/2024 [REDACTED] per incasso sul conto postale dell'assegno circolare nr. [REDACTED] non trasferibile di cui sopra, a seguito del rigetto dell'istanza di conversione e contestuale autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione a ritirare l'assegno depositato in Cancelleria (Cfr All. 63).

Tale somma accredita su tale libretto postale è stata, poi, prelevata dal Fraternali (Cfr All. 11) ed oggi nella di lui disponibilità al netto delle spese *medio-tempore* sostenute per attivare la presente procedura.

Il Fraternali mette a disposizione del ceto creditorio la somma di [REDACTED] al netto delle spese sostenute per l'attivazione della procedura da sovraindebitamento, e così per complessi [REDACTED].

Non appare allo scrivente, nel caso di specie, che ci sia un'intenzione fraudolenta da parte del debitore sulle possibilità di soddisfo del ceto creditorio, stante per di più la messa a disposizione delle somme liquide.

Ex multis: "La nozione di frode che rileva ai fini del sovraindebitamento è, dunque, per un verso più ampia di quella della revocatoria ordinaria e, per altro verso, più ristretta, perché, appunto, richiede la presenza dell'animus nocendi. In altre parole, l'atto revocabile posto in essere dal debitore nel quinquennio

anteriore all'apertura della procedura non preclude di per sé l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, se non è accompagnato anche dall'animus nocendi, che, a sua volta, rende rilevante e preclusiva la frode di atti che possono anche non essere revocabili.

[...] E', quindi, ininfluyente, ai fini dell'ammissione alla procedura, l'atto in frode (benché caratterizzato da intentio nocendi) dichiarato nel ricorso o, anche se non viene dichiarato, l'atto in frode che non incide in modo apprezzabile sulle possibilità di soddisfo (sia pur falciati) dei creditori (come la vendita non dichiarata di un bene di modesto valore, che pure sarebbe revocabile); invero, se l'omessa dichiarazione nel ricorso dell'atto fraudatorio è di per sé stessa sintomo della intenzione fraudolenta (animus nocendi), essa va, però, esclusa ove l'atto sia stato dichiarato ai creditori nel ricorso per accedere a una procedura consensuale di sovraindebitamento" **Dott. Limitone, Trib. Vicenza 30 settembre 2021.**

d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Redditi personali del debitore

Anno	Tipologia	Reddito annuale	Reddito mensile	Note
Dal 2012-ad oggi	Rendita pensionistica anzianità	XXXXXX circa	€ XXXXX circa	E' presente cessione 1/5, pari ad € XXXXX mensile - Banca Sistema S.p.A.

Il sig. Fraternali a far data dal gennaio 2012 percepisce la pensione di anzianità, pari ad € [REDACTED] circa mensili, così per complessivi [REDACTED] annui, come da modello 730 anno 2024- rif anno 2023 (Cfr All. 18).

Sulla pensione grava la cessione di 1/5 a favore di Banca Sistema S.p.A., pari [REDACTED] mensili (Cfr All. 10). Come anzi detto tale cessione è stata richiesta dal Fraternali per avere liquidità a seguito della avanzata richiesta di conversione del pignoramento, poi rigettata, nella pendente procedura esecutiva immobiliare RGE [REDACTED] Tribunale di Urbino.

Il pagamento delle rate del predetto finanziamento sono alla data attuale in regolare ammortamento.

Ai fini della fattibilità del piano proposto si avanza richiesta, sin da ora, all'ill.mo Giudicante di SOPENSIONE IMMEDIATA, della cessione di un quinto della pensione accordata a Banca Sistema S.p.A

Redditi dei familiari del debitore

Anno	Tipologia	Reddito annuale	Reddito mensile	Note
Dal 1986 ad oggi	Redditi da impresa artigiana	[REDACTED] circa	€ [REDACTED]	Moglie [REDACTED]
Dal 2028	Redditi pensionistica		€ [REDACTED]	Moglie [REDACTED]

La sig.ra S [REDACTED], coniuge del Fraternali, ha dichiarato nell'anno 2024 con riferimento anno imposta 2023, un reddito complessivo di [REDACTED] circa annuo, così € [REDACTED] circa mensili (Cfr All. 19).

Il Sig. Fraternali ha rappresentato che l'attività artigiana della moglie è in crescita, o almeno garantisce alla stessa un'entrata economica necessaria a far fronte alle varie obbligazioni.

Nel prospetto allegato come All. 14), relativo all'impresa artigiana della sig.ra [REDACTED], vengono indicati alla data del 16/09/2024 ricavi per [REDACTED]

Dall'annualità 2028 alla sig.ra [REDACTED] verrà riconosciuta la pensione di anzianità con un rateo di € [REDACTED] ca mensile (Cfr All. 21 - estratto contributivo Serafini).

La Sig.ra [REDACTED] el presente piano, e come di seguito meglio analizzato, metterà a diposizione della finanza esterna mensile ([REDACTED] mensili per i primi 3 anni incrementati ad [REDACTED] circa dal 4 anno in poi).

e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Come già esposto, il nucleo familiare del ricorrente è così composto:

- 1) sig. Fraternali Silvano ([REDACTED]) - debitore;
- 2) sig.ra [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) - moglie convivente.

Il debitore ha quantificato le spese necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare, giustificate da documentazione pervenuta allo scrivente, **in complessivi euro [REDACTED] circa annuali, ovvero [REDACTED] circa mensili**, (Cfr All. 13) **così distinte su base mensile:**

VOCE SPESE	[REDACTED]
Spese per acqua (Cfr. All. 70)	[REDACTED]
Spese energia elettrica (Cfr. All. 71)	[REDACTED]
Spese gas (Cfr All. 72)	[REDACTED] + legna
Spese telefono e servizio internet	[REDACTED]
Spesa per alimenti	[REDACTED]
Spese per vestiario	[REDACTED]
Spese caldaia	[REDACTED]
Spese automobile Tg. [REDACTED] (bollo/tagliando)	[REDACTED]
Spese carburante /benzina auto	[REDACTED]
[REDACTED] assicurazione auto Tg. [REDACTED]	[REDACTED]
TARI Comun [REDACTED]	[REDACTED]

Spese per visite mediche (specialistiche)	€ [REDACTED]
TOTALE MENSILE	€ [REDACTED] arrotondato

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del debitore.

A tal fine, *in primis*, si analizzano nel dettaglio le singole voci di spesa.

Le spese per le utenze domestiche (luce, acqua e riscaldamento) sulla base dei documenti prodotti, risultano ammontare annualmente in [REDACTED] di cui:

- € [REDACTED] circa mensili per servizio idrico (All. 70);
- € [REDACTED] circa mensili per energia elettrica (All. 71);
- € [REDACTED] circa mensili per riscaldamento (All. 72).

Sebbene trattasi di voce, quella relativa alle utenze domestiche luce, acqua e gas per riscaldamento oggi di difficile quantificazione media mensile per le repentine oscillazioni del mercato appare congrua la spesa mensile indicata dal ricorrente.

Si evidenzia che l'utenza idrica e energia elettrica, spesa bimestrale, è stata rideterminata in difetto, rispetto ai documenti giustificativi allegati, in quanto i relativi contatori sono unici sia per l'abitazione del Fraternali che per il laboratorio artigianale della moglie [REDACTED]. Si è cercato di indicare nella tabella di cui sopra la sola quota spesa relativa al punto di fornitura dell'abitazione del Fraternali.

Per quanto concerne le spese gas il debitore istante ha rappresentato che viene utilizzato per uso cottura e, in parte, per uso riscaldamento, per essere quest'ultimo alimentato anche da legna tagliata in economia. L'alimentazione dei dispositivi alimentati a gas avviene mediante ricarica di bombolone esterno, generalmente nr. 2 ricariche all'anno, per un costo totale di circa € [REDACTED] annui. Tale importo è congruo con i prezzi di mercato.

Le spese per le utenze telefoniche, risultano ammontare annualmente in [REDACTED] per ricarica telefonica di nr. 2 utenze mobili, circa [REDACTED] mensili, ed [REDACTED] annui, circa [REDACTED] mensili, per spese utenza fissa internet.

Si precisa che i costi di abbonamento telefonico per l'utenza mobile si ritengono congrui nella misura di [REDACTED] sili per due dispositivi, alla luce

del fatto che la maggior parte delle offerte commerciali prevede un costo medio di € [REDACTED]

La spesa per l'utenza fissa /internet è congrua con le offerte di mercato (€ [REDACTED] circa mensili).

Per quanto riguarda le **spese per carburante auto, spese assicurazione e bollo**, mette conto sottolineare che il Sig. Fraternali è proprietario di un vecchio autoveicolo [REDACTED]

Per tale veicolo il costo di assicurazione è pari ad [REDACTED] annui, ovvero € [REDACTED] mensili (All. 73), a cui va aggiunto il costo annuale per bollo pari ad € [REDACTED] (All. 74), ovvero [REDACTED] mensili.

Il costo per carburante per gli spostamenti personali, e limitati nella zona di residenza, sono stati quantificati in [REDACTED] mensili. Costo che appare congruo se valutato il consumo dell'autovettura e i limitati Km di percorrenza del Fraternali, oggi pensionato.

Per quanto riguarda le **spese per alimenti** è stata quantificata una spesa di € [REDACTED] mensili, ovvero [REDACTED] annuali. Il che significa una spesa giornaliera di € [REDACTED] circa. Considerando che le persone ai fini del bilancio familiare sono due, ne risulterebbe un importo giornaliero di € [REDACTED] pro capite. L'importo appena predetto appare congruo (anzi sotto la soglia Istat) con la spesa giornaliera per alimenti.

La **tassa rifiuti** a carico dei debitori per l'immobile sito [REDACTED] [REDACTED] come da documentazione in atti, è pari ad [REDACTED] annui (All. 75).

Di conseguenza, l'importo mensile è pari a circa [REDACTED]

Le spese di manutenzione della caldaia sono state quantificate in [REDACTED] annui, ovvero € [REDACTED], costo in linea con i prezzi di mercato.

Le spese per vestiario sono state quantificate [REDACTED] mensili mentre le **spese per viste mediche** in € [REDACTED]. A tal proposito si precisa che il sig. Fraternali, cardiopatico, necessita di visite periodiche e assunzione di farmaci di cui, la maggior parte, mutuabili.

La stima delle spese mensili per il mantenimento del ricorrente e della moglie, unici componenti del nucleo familiare, così come sopra analizzate per un importo mensile pari ad [REDACTED] ritiene nel complesso congrua.

Sotto tale profilo si evidenzia che tra le voci riportate non vi sono spese voluttuarie e che le spese mensili indicate dall'ISTAT per l'anno 2021 per una famiglia avente la composizione di quella del ricorrente (ovvero due componenti) sono pari ad € 2.645,80 (All. 76) e, dunque, la somma ivi indicata è di gran lunga inferiore.

Inoltre, qualora la verifica di congruità venga effettuata con riferimento ai parametri di cui all'art. 283 CCII, comma 2, ovvero: *“l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”*, si evidenzia che la spesa mensile del nucleo familiare indicato dal debitore istante i [REDACTED] mensili risulta in linea alla somma scaturente dal parametro di cui all'art. 283 C.C.I.I., nel caso di specie euro [REDACTED]0 (assegno sociale € 503,27 +(503,27/2)= € 754,90 X 1,57= € 1.185,20). Appare dunque che la somma indicata dal ricorrente in € [REDACTED] sia congrua.

Il sig. Fraternali ha rappresentato che le spese di mantenimento del nucleo familiare vengono nel limite del possibile limitate, e quindi giustificanti l'importo di [REDACTED] mensili, in quanto parte di queste vengono “sopperite”, ad esempio per spesa alimenti, dall'utilizzo dei prodotti agricoli dei terreni (orto ecc.) e, per il riscaldamento, dal taglio della legna in economia.

Reddito disponibile FRATERNALI dedotto il fabbisogno familiare autocertificato

Qui di seguito viene riportata una tabella illustrativa del reddito disponibile del Fraternali, nonché dell'intero nucleo familiare, dettato il fabbisogno familiare dichiarato.

Fraternali Silvano - debitore istante

Reddito da pensione	€ [REDACTED] mensile (al lordo cessione 1/5)
Fabbisogno familiare su base mensile dichiarato	€ [REDACTED]
- Valore pro-quota in capo al Fraternali 50%.	€ [REDACTED]

Reddito disponibile Fraternali.

€ [REDACTED] mensile

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro [REDACTED] (al netto della cessione di 1/5 della pensione Banca Sistema) e, detratte le spese per il sostentamento, dichiarato dal Fraternali in complessivi [REDACTED], la cui quota a carico può essere quantificata nella misura del 50%, così per € [REDACTED]00, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a euro [REDACTED], detta quota cautelativamente verrà portata a euro [REDACTED]0 (somma in linea peraltro con l'ammontare della cessione del quinto in atto, pari ad € [REDACTED]), anche tenuto conto della circostanza che la pensione del Fraternali è di per sé impignorabile.

Reddito disponibile NUCLEO FAMILIARE dedotto il fabbisogno familiare autocertificato

Nucleo Familiare: debitore istante + coniuge [REDACTED]

Reddito da pensione Fraternali	[REDACTED] mensile (al lordo cessione 1/5)
+	
Reddito da lavoro artigiano [REDACTED]	€ [REDACTED] mensili
+ Dal 2028 si aggiunge la retta pensionistica	€ [REDACTED] mensili
Fabbisogno familiare su base mensile dichiarato	[REDACTED]
Reddito disponibile nucleo familiare mensile	€ [REDACTED]

Pertanto, avendo attribuito al nucleo familiare un reddito complessivo mensile di € [REDACTED] fino al 2027 (€ [REDACTED] Fraternali + e [REDACTED] e, poi, € [REDACTED] complessivi mensili dal 2008 (€ [REDACTED] Fraternali + [REDACTED] Serafini per medio-tempore erogazione rendita pensionistica) e, detratte le spese per il sostentamento familiare, dichiarato in complessivi [REDACTED] la somma residua da offrire ai creditori da parte del nucleo familiare considerato nella sua interezza è pari ad [REDACTED] mensili.

Si è riportata la sopra tabella anche al fine del vaglio di fattibilità del piano proposto con l'erogazione mensile di finanza esterna da parte del coniuge



9. LA VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (art. 68, comma 2, lett. c), ccii))

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:





- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

10. INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEUDRA (art. 68, comma 2, lett. d) CIII))

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro



ed afferiscono a:

- Compenso O.C.C. euro 
- imposta di registro su sentenza di omologa 
- costi gestione conto corrente procedura
per intero arco temporale della procedura (bolli ecc.) 
- costo attivazione pec procedura 

Totale costi presumibili





Si precisa, in questa sede, che le spese di assistenza legale dell'advisor Fabiani nella predisposizione del piano non graveranno sul passivo della procedura. Per quanto concerne il compenso dell'OCC e in virtù di quanto disposto nell'art. 71, comma 4, se ne prevede la liquidazione al termine della fase esecutiva, salva la possibilità di acconti accordati dal Giudice, con accantonamento delle somme nei termini previsti per il pagamento della "Classe Predeuzioni", come da piano di seguito analizzato.

11. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO (art. 68, comma 3, CCII)


In riferimento alla necessità di indicare se ai fini della concessione del finanziamento il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore si riportano, di seguito, e per ciascun finanziamento contratto, delle tabelle riepilogative che esprimono la possibilità del Fraternali di poter rimborsare i debiti contratti, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII.


1. Anno 2007: Mutuo fondiario Ex Banca Marche S.p.A. (Cfr All. 57).

In data 3/04/2007 Banca Marche S.p.A. accordava al sig. Fraternali Silvano un mutuo fondiario di  della durata di in anni 15 (quindici) mediante pagamento di 180 rate mensili di circa  ciascuna, come da piano di ammortamento allegato.

Ai fini della valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto bancario all'epoca della sottoscrizione, occorre individuare:

- il reddito del sig. Fraternali, prendendo a riferimento la dichiarazione redditi anno 2007 per il periodo di imposta 2006:

Periodo Imposta	Reddito dichiarato
2006	

- il valore dell'assegno sociale mensile Inps determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento, pari all'epoca in 

- il numero dei componenti del nucleo familiare e coefficiente di equivalenza ISEE d.p.com- 5 dicembre 2013 n. 159 (2,46 per 4 componenti) maggiorato di 0,2 per nucleo familiare con figli minorenni (2 figli minori);

- il tasso d'interesse TAN applicato al finanziamento;
- il numero delle rate da pagare annualmente, numero di anni previsti per il rimborso del finanziamento, somma erogata dall'istituto di credito.

Simulazione valutazione "merito creditizio":

(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	<input type="text" value="814,75"/>
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	<input type="text" value="2007"/>
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	<input type="text" value="XX00X"/>
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	<input type="text" value="4"/>
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	<input type="text" value="2,66"/>
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc...) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	<input type="text" value="XX00X"/>
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	<input type="text"/>
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	<input type="text" value="XX00X"/>
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	<input type="text" value="XX00X"/>
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	<input type="text" value="5,98%"/>
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	<input type="text" value="12"/>
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	<input type="text" value="15"/>
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	<input type="text" value="XX0000X"/>
somma erogata da Banche Marche S.p.A con mutuo del 03.04.2007.....	<input type="text" value="XX0000X"/>
Il Sogetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO

La tabella evidenzia che **il soggetto finanziatore NON HA VALUTATO il "merito creditizio" del finanziato.**

La Banca non avrebbe dovuto erogare alcun finanziamento al Fraternali poiché le entrate mensili (reddito da lavoro dipendente, ~~XXXXXX~~ circa mensili) NON ERANO SUFFICIENTI neanche al mantenimento familiare (spese mensili quantificate in ~~XXXXXX~~). Tuttavia, la Banca erogava un mutuo di ~~XXXXXX~~

Nell'anno 2024, il Fraternali, ai fini di evitare la vendita della propria abitazione con la conversione del pignoramento immobiliare (poi non attuatesi positivamente), otteneva un finanziamento da Banca Intesa con cessione di un quinto dello stipendio.

La pensione del Fraternali è di [REDACTED] mensili oltre tredicesima e quattordicesima mensilità.

La rata accordata di [REDACTED] sostenibile dal debitore, tanto che l'esame del merito creditizio è positivo.

La rata inerente la cessione del quinto della pensione oggi viene pagata regolarmente.

(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	[REDACTED]
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2024
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	[REDACTED]
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	2
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc...) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate	1,57
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	[REDACTED]
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (Inserire date sottoscrizione)	[REDACTED]
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	[REDACTED]
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	[REDACTED]
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	9,47%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	10
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	[REDACTED]
Somma erogata dall'Ente Banca Sistema S.p.A del 05.06.2024	[REDACTED]
Il Sogetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	SI

In conclusione:

Alla luce del dettato normativo di cui all'art. 124 bis TUB che impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto, di verificare il merito del consumatore, inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale, attraverso la raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero dall'interrogazione di una banca dati pubblica, lo scrivente Gestore, in relazione alle valutazioni e all'analisi dei dati di cui alle sopra indicate tabelle, ritiene di affermare che:

- Ex Banca delle Marche, in sede di concessione del mutuo nell'anno 2007, non ha valutato il "merito creditizio" del soggetto finanziato, sig. Fraternali.

I dati analizzati evidenziano la NON FINANZIABILITA' del ricorrente nel rapporto entrate/spese mantenimento nucleo familiare;

- Ex Banca Popolare Valconca, per quanto qui occorra possa in ragione della qualifica di fideiussore rivestita dal Fraternali, avrebbe dovuto valutare, *in pimis*, più accuratamente il merito creditizio del soggetto finanziato [REDACTED] e, di relato, del garante, la cui situazione in Centrale Rischi evidenziava al momento del rilascio della garanzia omnibus dell'anno 2008 già un "rischio a sofferenza" per altre obbligazioni contratte.

12. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza (e, soprattutto, con quanto realizzabile nell'incardinata procedura esecutiva immobiliare e/0 eventuale liquidazione del patrimonio);
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assumendo comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile;

il tutto garantendo, dall'altro, la possibilità per il ricorrente attraverso un piano rateale di "salvare" la propria casa familiare.

Invero, la proposta, non prevede la liquidazione degli immobili di proprietà del Fraternali, il cui valore realizzabile in sede di liquidazione viene garantito ai creditori attraverso un piano rateale di rientro nel debito mediante l'apporto di finanza interna ed esterna.

Ai fini della fattibilità del piano si avanza richiesta urgente di riconoscimento delle misure protettive di cui all'art. 70, comma 5, CCII, anche in virtù della prossima asta immobiliare fissata per il giorno 11/12/2024.

Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia disporre la sospensione dell'esecuzione immobiliare [REDACTED] pendente avanti il Tribunale

di Urbino e la sospensione della cessione del quinto della pensione del Fraternali operata da Banca Sistema S.p.A.

**

In virtù di quanto sopra, e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, con entrata pensionistica di [REDACTED] (al lordo della sospensione della cessione di 1/5 dello stipendio), dedotte le spese necessarie per il mantenimento, incidenti per la sua quota parte al 50% di quelle dichiarate, ovvero € [REDACTED] ricorrente ritiene di poter riservare a favore del ceto creditorio una quota pari a [REDACTED] da versarsi per 12 anni, per un ammontare complessivo di [REDACTED] (Cfr sostenibilità- pag. 37)

- Totale finanza interna [REDACTED]

All'importo di cui sopra, dovrà aggiungersi:

- il versamento a favore della procedura della **somma di [REDACTED]** in titolarità liquida e disponibile del Fraternali;

- l'apporto di somme mensili (c.d. finanza esterna) messe a disposizione del coniuge [REDACTED] (a cui peraltro sono imputabili i rapporti principali garantiti dal Fraternali). In punto, la Sig.ra Serafini ritenendo di poter mantenere una capacità reddituale almeno pari a quella attuale di [REDACTED] circa mensili, con possibili incrementi di utili di azienda stante l'andamento positivo dell'attività, dedotte le spese necessarie al mantenimento, incidenti per la sua quota parte al 50% di quelle familiari dichiarate, ovvero [REDACTED]0, verserà a favore della procedura la somma mensile di [REDACTED] per i primi 3 anni, così complessivamente [REDACTED], e per i successivi 9 anni la somma mensile di € [REDACTED] alla luce del fatto che dall'anno 2028 percepirà una rendita pensionistica di € [REDACTED] che metterà integralmente a disposizione della procedura, e così per ulteriori [REDACTED] (Cfr sostenibilità - pag. 38).

Somma complessiva finanza esterna: € 1 [REDACTED]

Il totale attivo messo a disposizione della procedura è pari ad € [REDACTED]

**

La proposta di ristrutturazione dei debiti avanzata dal sig. Fraternali prevede:

- il pagamento debiti nell'arco temporale di **12 anni;**

- Cerved € [REDACTED]0 (su € [REDACTED])
- Agenzia Entrate Riscossione [REDACTED] (€ [REDACTED])
- Banca Sistema € [REDACTED] (€ [REDACTED])
- Ifis Npl € [REDACTED] (€ [REDACTED] in via cautelativa)

Di seguito una tabella riepilogativa:

CREDITORI	DEBITO INIZIALE	DECURATO IN %	ABBATTIMENTO	DEBITO POST OMOLOGA	
RIENZA S.P.V S.R.L.- Credito PRIVILEGIATO Mutuo ipotecario	[REDACTED]	0		[REDACTED]	100
AVV. [REDACTED] - Credito PRIVILEGIATO Prestazioni profess. Priv. Art. 2751 bis	[REDACTED]	0		[REDACTED]	100
CERVED - Credito CHIROGRAFARIO	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]0	4,74
AdER - Credito CHIROGRAFARIO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4,74
BANCA SISTEMA-Credito CHIROGRAFARIO	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	4,74
IFIS NPL - Credito CHIROGRAFARIO	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]9	4,74
Spese PROC [REDACTED] Spese complessive stimate Credito PREDEDUCIBILE	[REDACTED]	0		[REDACTED]	100
Compenso OCC Credito PREDEDUCIBILE	[REDACTED]			[REDACTED]	100
Spese procedura stimate PREDEDUCIBILE	[REDACTED]			[REDACTED]	100
TOTALE	[REDACTED]			[REDACTED]	

L'arco temporale di soddisfazione dei creditori potrebbe essere il seguente:

- i creditori prededucibili (compresi spese procedura stimate - OCC - spese procedura esecutiva immobiliare), verranno soddisfatti integralmente nell'arco temporale di circa 24 mesi, con pagamento della prima rata entro 30 gg dalla sentenza di omologa, mediante utilizzo della finanza interna: versamento sul conto della procedura di [REDACTED] quale liquidità disponibile del Fraternali, oltre versamento mensile del Fraternali di [REDACTED] 24 mesi = € [REDACTED], e di finanza esterna per versamento mensile della [REDACTED] ([REDACTED] x 24 mesi = € [REDACTED]).

Totale versamento arco temporale 24 mesi (2 anni) = € [REDACTED]

Si precisa che le somme versate per i compensi OCC, in prededuzione, verranno accantonate nell'arco dei 24 mesi per la successiva liquidazione al

termine dell'esecuzione piano, salvo possibilità di acconti accordati dal Giudice;

- il creditore ipotecario (Rienza) verrà soddisfatto integralmente a partire dal 25[^] mese e per i successivi 93 mesi (totale= 7 anni e 9 mesi), mediante finanza interna del Fraternali con il pagamento [REDACTED] e finanza esterna [REDACTED] e dalla 37[^] rata alla 117[^] rata con il versamento [REDACTED]

Totale versamento arco temporale 93 mesi (7 anni e 9 mesi - dal 25[^] mese al 117[^] mese) = € [REDACTED]

- il creditore privilegiato mobiliare (Avv. [REDACTED]) verrà soddisfatto integralmente a partire dal 118[^] mese e per i successivi 20 mesi (totale 1 anno e 8 mesi), mediante finanza interna del Fraternali con il pagamento [REDACTED] e finanza esterna [REDACTED]

Totale versamento arco temporale 20 mesi (1 anno e 8 mesi. dal 118[^] mese al 137[^] mese) = [REDACTED]

- i creditori chirografari verranno soddisfatti nella misura del 4,74% (credito stralciato) a partire dal mese 138[^] e per successivi 7 mesi, mediante finanza interna del Fraternali con il pagamento di [REDACTED] e finanza esterna di [REDACTED]

Totale versamento arco temporale 7 mesi (dal 138[^] mese al 144[^] mese) = € [REDACTED]

**

Si propone di eseguire pagamenti parziali delle somme messe a disposizione nei termini di cui sopra (accreditate nel conto della procedura che medio-tempore verrà attivato) con cadenze semestrale. Il pagamento parziale dei creditori della medesima classe avverrà proporzionalmente al credito vantato. Si noti che in via prognostica il costo della procedura dovrebbe concludersi con saldo del conto corrente al 12 anno con + 820,00 circa e salvo errori di conto, tale importo viene per ora in via cautelativa riservato alla procedura per

spese ulteriori che potrebbero emergere. In mancanza, alla chiusura verranno ripartite tra i creditori chirografari.

13. VALUTAZIONE SULLA PROBABILE CONVENIENZA DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il ricorrente, ferma la sua meritevolezza e il diritto a poter accedere al beneficio della esdebitazione cui mira la norma e fermo il diritto a preservare le risorse per una vita dignitosa, nonché il diritto ad escludere dal piano alcuni beni (purché ne venga comparata l'alternativa liquidatoria), tra cui la casa di abitazione (casa familiare), in sintesi mette a disposizione del ceto creditorio **un attivo totale di € [REDACTED] così distinto:**

- a) € [REDACTED]0, entro 30 giorni dall'omologa del piano con versamento sul conto corrente che verrà attivato a nome della procedura, quale somma liquida nella di lui disponibilità;
- b) [REDACTED] mediante il versamento di una quota mensile pari [REDACTED] per 12 anni, con data inizio versamento della prima rata entro 30 gg dall'omologa del piano e sempre con versamento sul conto della procedura;
- c) [REDACTED] derivanti da finanza esterna, mediante il versamento mensile di una quota di € [REDACTED] per 3 anni (€ [REDACTED]) ed € [REDACTED] per i successivi 9 anni (€ [REDACTED]), con data inizio versamento della prima rata sul conto della procedura entro 30 gg dall'omologa del piano.

Il piano avrà una **durata di anni 12 totali** e l'apporto di finanza interna e esterna assicurerà il pagamento integrale dei creditori prededucibili, del creditore ipotecario e del creditore privilegiato mobiliare. I creditori chirografari verranno soddisfatti nella misura del 4,74%.

Si noti che:

dal Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore vengono esclusi le unità immobiliari in titolarità del Fraternali, ovvero:

- Abitazione sita [REDACTED] annesso terreno, con prossima asta fissata al [REDACTED] al prezzo base asta [REDACTED] (Lotto 1, Es. Imm Rg [REDACTED]; (PIGNORATI)

- laboratorio artigianale in T [REDACTED], con prossima asta fissata [REDACTED] al prezzo base asta di [REDACTED] (Lotto 2, Es Imm [REDACTED]); (PIGNORATI)
 - quota per 1/3 di alcuni frustoli di terreno agricolo e abitazione, il cui valore da perizia del tecnico nominato è stato quantificato in [REDACTED] complessivi, valore pro quota [REDACTED]. (NON PIGNORATI).

Il valore di realizzo dei predetti immobili in caso di liquidazione viene assicurato con l'apporto di finanza interna ed esterna nel corso dell'arco temporale del piano, in ossequio a quanto previsto dall'art 67, quarto comma, del D.Lgs n. 14 del 12.01.2019, secondo cui si può prevedere che i "creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.....".

A tal punto, per valutare la convenienza del piano occorre vagliare l'alternativa liquidatoria.

Qui di seguito, ai fini dell'analisi, si riporta una tabella dove nella colonna di sinistra viene indicato l'attivo realizzabile in caso di apertura della liquidazione del patrimonio mentre, in quella di destra, l'attivo messo a disposizione con il piano di ristrutturazione dei debiti.

Le singole voci vengono poi analizzate accuratamente di seguito.

Attivo realizzabile ipotesi

Attivo messo a disposizione

LIQUIDAZIONE PATRIMONIO

della procedura in 12 anni (PdC)

1. reddito da pensione Fraternali	[REDACTED]	**	1. quota reddito pensione Fraternali	[REDACTED]
2. Liquidità	[REDACTED]		2. Liquidità	€ [REDACTED]
3. Abitazione per quota 1/3 (ipotesi: due aste deserte a ribasso 25% - stima [REDACTED])	[REDACTED] X		3. Abitazione per quota 1/3*	esclusa [REDACTED]

4. Frustoli terreni agricoli per quota 1/3 (ipotesi: due aste deserte a ribasso 25%- stima [REDACTED])	[REDACTED]	4. Frustoli terreni agricoli per quota 1/3*	Esclusi [REDACTED]
5. Abitazione [REDACTED] e annesso terreno (orto) - Lotti 1 Es imm Solo ipoteca Rienza (ipotesi: tre aste deserte ribasso 20% - stima € [REDACTED])	[REDACTED]	5. Abitazione [REDACTED] e annesso terreno (orto)*	Esclusi [REDACTED]
6. Laboratorio artigianale [REDACTED] Lotto 2- Es Imm sola ipoteca Rienza (ipotesi: tre aste deserte ribasso 20% - stima [REDACTED])	€ [REDACTED] 0	6. Laboratorio artigianale [REDACTED]	Escluso (€ [REDACTED])
		7. Finanza esterna S [REDACTED]	[REDACTED] 0
TOTALE ATTIVO REALIZZABILE	€ [REDACTED]	TOTALE ATTIVO RELAIZZABILE	€ [REDACTED]
- costi		- costi	
- costi prededucibili Es Imm [REDACTED]	€ [REDACTED]	- costi prededucibili Es Imm Rg [REDACTED]	€ [REDACTED]
- costi OCC	[REDACTED]	- costi CC	€ [REDACTED]
- costi vendita asta abitazione e terreni 1/3	[REDACTED] (minimo)	No	
- compensi liquidatore	[REDACTED]	No	
- costi vari proc liquidaz.(c/c + pece cc.)	[REDACTED] 0	- costi proc piano	€ [REDACTED]
TOTALE NETTO	[REDACTED]	TOTALE NETTO	[REDACTED]

E' noto che la vendita competitiva di quote di immobili è assai difficile, se non impossibile, finendo per essere anche anti-economica quando il valore pro-quota è minimo.

Ad ogni modo, ipotizzando la vendita competitiva della quota dell'immobile, pari ad € [REDACTED] la zona di ubicazione del be [REDACTED] e l'indizione di almeno di due aste, con ribassi del 25%, **il valore di realizzo si attesta ad € [REDACTED]**

Vanno da aggiungersi gli eventuali costi per l'esperimento delle attività di vendita all'asta che vengono quantificati in [REDACTED] per due tentativi e che verranno computati nella valutazione delle spese di procedura.

d) NON verrebbero venduti i frustoli di terreni agricoli per quota di 1/3 siti in [REDACTED] - Valore ipotizzabile € [REDACTED]

Trattasi di frustoli di terreni agricoli pervenuti al debitore istante per successione legittima dei defunti genitori e per la quota di 1/3.

Come da perizia allegata (Cfr All. 20) tali terreni sono stati quantificati nel valore complessivo di € [REDACTED]

All'interno della procedura di liquidazione, la vendita di tali beni sicuramente verrebbe rinuncia dal liquidatore per anti-economicità (tenendo in debito conto le spese per gli esperimenti della vendita all'asta).

Tuttavia, per essere precisi, si analizza anche l'ipotesi in cui venissero venduti come Lotto unico con il fabbricato di cui al punto b). Tenendo conto sempre della difficoltà di vendita della quota di 1/3, dell'ubicazione dei terreni, e come minimo della necessità di almeno di due tentativi di vendita all'asta con ribasso del 25% ciascuno, **si potrebbe realizzare i [REDACTED]**

e) verrebbe venduta l'intera proprietà dell'immobile (abitazione principale Fraternali) e annesso terreno, sito in [REDACTED] (Lotto 1 Es Imm RG [REDACTED]) - Valore ipotizzabile [REDACTED]

Tale immobile è oggetto di esecuzione immobiliare pendente avanti il Tribunale di Urbino, [REDACTED] n. 82/2021.

Come già rappresentato, tale Lotto è stato stimato dal CTU nominato in € [REDACTED] (Cfr All. 9).

E' già stata esperita in sede di esecuzione della procedura immobiliare una prima asta competitiva, in data [REDACTED], con esito negativo (Cfr. All. 67).

La prossima asta è stata fissata per il giorno [REDACTED] al valore base d'asta di € [REDACTED] con offerta minima per la partecipazione alla vendita ai sensi dell'art. 571, II comma c.p.c., di € [REDACTED] (Cfr All. 68).

Sicuramente, ai fini di limitazione delle spese, in una possibile apertura della liquidazione del patrimonio il liquidatore nominato subentrerebbe nella procedura e verrebbe proseguita la vendita già in essere.

Tenendo conto dei fattori incidenti nelle vendite competitive e come nei punti sopra rappresentati (zona ubicazione immobili [REDACTED]), si potrebbe realizzare la vendita a partire dal terzo esperimento di asta, con ribasso del 20%.

Nel caso de quo:

- è già stata esperita una prima asta del bene, andata deserta, al valore base di perizia di € [REDACTED]

- la prossima asta, fissata al [REDACTED], è stata indetta al prezzo base di € 1 [REDACTED] (-20% prezzo stimato), con offerta minima di [REDACTED]. Si presume che tale asta andrà deserta in considerazione del fatto che per la vendita degli immobili nell'[REDACTED] di norma, sono necessari almeno tre tentativi di vendita;

- ipotizzando che l'immobile de quo si potrebbe vendere al terzo tentativo di asta, la procedura acquisirebbe la somma di [REDACTED] (con ribasso del 20% e non tenendo in considerazione, poi la possibilità di partecipare con offerta minima ex art. 571 c.p.c. = € [REDACTED]).

Ovviamente vanno conteggiati anche i costi di vendita dell'immobile per le aste esperite, che in via prudenziale si fanno rientrare cautelativamente nel costo di € [REDACTED] quale valore costi prededucibili esecuzione immobiliare RGE n. [REDACTED]

f) verrebbe venduta l'intera proprietà del laboratorio artigianale, sito in [REDACTED] a (Lotto 2 Es Imm [REDACTED]) - Valore ipotizzabile € [REDACTED]

Tale immobile è oggetto di esecuzione immobiliare pendente avanti il Tribunale di Urbino, [REDACTED]

Come già rappresentato, tale Lotto è stato stimato dal CTU nominato in € [REDACTED] (Cfr All. 9).

E' già stata esperita in sede di esecuzione della procedura immobiliare una prima asta competitiva, in data [REDACTED] con esito negativo (Cfr. All. 67). La prossima asta è stata fissata per il giorno [REDACTED] al valore base d'asta di € [REDACTED] con offerta minima per la partecipazione alla vendita ai sensi dell'art. 571, II comma c.p.c., di [REDACTED] (Cfr All. 68).

Sicuramente, ai fini di limitazione delle spese, in una possibile apertura della liquidazione del patrimonio, il liquidatore nominato subentrerebbe nella procedura e verrebbe proseguita la vendita in tal sede.

Tenendo conto dei fattori incidenti nelle vendite competitive e come nei punti sopra rappresentato (zona ubicazione immobili [REDACTED] [REDACTED]), si potrebbe realizzare la vendita a partire dal terzo esperimento di asta, con ribassi del 20%.

Nel caso de quo:

- è già stata esperita una prima asta del bene, andata deserta, al valore base di perizia di € [REDACTED]

- la prossima asta, fissata al [REDACTED] è stata indetta al prezzo base di € [REDACTED]0 (-20% prezzo stimato), con offerta minima di [REDACTED]. Si presume che tale asta andrà deserta in considerazione del fatto che per la vendita degli immobili nell'[REDACTED], di norma, sono necessari almeno tre tentativi di vendita;

- ipotizzando che l'immobile de quo si potrebbe vendere al terzo tentativo di asta, la procedura acquisirebbe la somma di [REDACTED] (con ribasso del 20% e non tenendo in considerazione, poi la possibilità di partecipare con offerta minima ex art. 571 c.p.c. = [REDACTED]

Ovviamente vanno conteggiati anche i costi di vendita dell'immobile per le aste esperite, che in via prudenziale si fanno rientrare cautelativamente nel costo di [REDACTED] ale valore costi prededucibili esecuzione immobiliare RGE n. [REDACTED]

**

In una tale ipotesi, si realizzerebbe un attivo di € [REDACTED] al lordo dei costi di procedura, ovvero € [REDACTED] al netto dei costi di procedura.

Nel proseguo viene inserita una tabella di ripartizione dell'attivo tra i vari creditori, così realizzato, ai fini della comparazione con la tabella di

distribuzione dell'attivo che si realizzerebbe con l'esecuzione del Piano di Ristrutturazione dei debiti.

2) Nell'ipotesi di OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE:

a) viene messa a disposizione dal Fraternali la quota [REDACTED] mensili, per l'intera durata del piano (acquisizione che come visto sopra non sarebbe possibile con la liquidazione controllata), **così per complessivi € [REDACTED]**

b) viene messa a disposizione la somma liquidata [REDACTED] (così come nell'ipotesi di liquidazione del patrimonio);

c) vien messa a disposizione della finanza esterna da parte del coniuge, con ratei mensili, per complessivi [REDACTED] (il cui valore non sarebbe stato possibile acquisire alla procedura di liquidazione del patrimonio, essendo la procedura limitata al sig. Fraternali).

d) vengono esclusi dal piano gli immobili di piena proprietà del Fraternali, abitazione familiare e laboratorio artigianale, oggetto di esecuzione immobiliare e su cui grava ipoteca del creditore Rienza S.p.V S.r.l., nonché le unità immobiliari in titolarità dello stesso per la quota di 1/3.**

**

In una tale ipotesi, si realizzerebbe un attivo di [REDACTED] 0 al lordo dei costi di procedura, ovvero [REDACTED] al netto dei costi di procedura.

** Sia la finanza interna che esterna, per complessivi [REDACTED] cosa **importante**, garantisce il valore di realizzo dei beni immobili in caso di liquidazione (seppur non ricompresi nel piano):

a) al prezzo base di cui al secondo esperimento di asta in corso [REDACTED] per i beni pignorati, e senza decurtazioni.

Abitazione familiare si [REDACTED]
[REDACTED]

Laboratorio artigianale sito a [REDACTED]
[REDACTED]

b) al prezzo base di cui al terzo tentativo di asta per i beni non pignorati (quota 1/3 immobili Fraternali e che di certo, stante l'importo irrisorio, di difficile monetizzazione).

Abitazione [REDACTED]

Frustoli di terreni a [REDACTED]

Nella proposta di piano i crediti ipotecari e privilegiati mobiliari vengono pagati per l'intero, pertanto, sarebbe superflua la valutazione di cui all'art. 67 CCII, comma 4 ma, al fine di confermare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, sebbene con stralcio dei crediti chirografari, viene di seguito rappresentata con la tabella allegata la distribuzione tra i vari creditori dell'attivo che si realizzerebbe in sede di liquidazione del patrimonio che in sede di omologa del piano (peraltro quest'ultima nei paragrafi sopra già analizzata, e di seguito riportata per comodità di visione).

PROPOSTA DI PIANO - distribuzione attivo circa [REDACTED] circa

CREDITORI	DEBITO INIZIALE	DECURATO IN %	ABBATTIMENTO	DEBITO POST OMOLOGA	%
RIENZA S.P.V S.R.L.- Credito PRIVILEGIATO Mutuo ipotecario	[REDACTED]			[REDACTED]	100
AVV. [REDACTED] - Credito PRIVILEGIATO Prestazioni profess. Priv. Art. 2751 bis	[REDACTED]			[REDACTED]	100
CERVED - Credito CHIROGRAFARIO	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	4,74
AdER - Credito CHIROGRAFARIO	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	4,74
BANCA SISTEMA-Credito CHIROGRAFARIO	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	4,74
IFIS NPL - Credito CHIROGRAFARIO	[REDACTED]	[REDACTED] 0		[REDACTED]	4,74
Spese PROC ES [REDACTED] Spese complessive stimate Credito PREDEDUCIBILE	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	100
Compenso OCC Credito PREDEDUCIBILE	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	100
Spese procedura stimate PREDEDUCIBILE	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	100
TOTALE	[REDACTED] 7			1 [REDACTED]	

Con avanzo di € [REDACTED] circa.

Si seguito **LIQUIDAZIONE PATRIMONIO-** distribuzione attivo € [REDACTED] lordi

LIQUIDAZIONE PATRIMONIO

CREDITORI		CREDITO	VENDITE		
OCC	prededuz	#####	lotto 1 RGE 82/2021	3 asta	#####
SPESE RGE	prededuz	#####	lotto	3 asta	#####
RIENZA	ipotecario	#####	1/3 casa Fraternali	3 asta	#####
	Priv. Mob	#####	1/3 terreni Fraternali	3 asta	#####
CERVED	chirog	137.000,52	Liquidità		9700
ADER	chirog	1.050,78	TOT		
BANCA SISTEMA	chirog	1.100,00			
IFIS	chirog	1.100,00			
		#####			

Progetto distribuzione

LOTTO 1 + 2	spese procedura	#####	
ipoteca Rienza		#####	incasso su conto procedura liquidazione patrimonio
Lotto 3 unico (casa + terreni 1/3)	spese procedura	#####	
		#####	incasso su conto procedura liquidazione patrimonio
Liquidità		9700,00	incasso su conto procedura liquidazione patrimonio
Totale		#####	SALDO CONTO PROCEDURA LIQUIDAZ PATRIMONIO

OCC	prededuz 100%	-95.000,00	
Spese proc liquidazione	prededuz 100%	-5.000,00	
Accantonamento comp liquidat	prededuz 100%	-5.000,00	
		#####	

Le spese prededucibili vengono fatte gravame sull'intera massa in quota percentuale soddisfazione

Rienza Ipotecario Lotti 1 e 2 -
 Ingresso € 84.800,00
 prededucibili in quota - €
 13.397,40
 Privilegio mobiliare credito €
 13.397,40

 #####

Creditore ipotecario
 parzialmente soddisfatto **72,29%**

Avv. Degardato - privilegio mobiliare
 Ingresso € 13.397,40
 prededucibili in quota - €
 13.397,40

 #####

Creditore privilegiato
 parzialmente soddisfatto **53,10%**

Cerved - chirografo Precisazione € #####	#####	0%
ADER - chirografo Precisazione € #####	#####	0%
BANCA SISTEMA - chirografo precisazione € #####	#####	0%
IFIS - chirografo precisazione € #####	#####	0%
Rienza Degardato € #####	#####	0%
Avv. Degardato € #####	#####	0%

Come evincibile, dalle tabelle di cui sopra, con la proposta di piano viene pagato integralmente il creditore ipotecario e il privilegiato mobiliare con soddisfo, seppur minimo, dei creditori chirografari.

Con l'eventuale liquidazione del patrimonio verrebbe soddisfatto parzialmente, per la quota del 72,29%, il creditore ipotecario con la liquidazione del Lotto 1 e Lotto 2. Verrebbe soddisfatto parzialmente il creditore privilegiato mobiliare, nella misura del 53,10%, mentre non verrebbero soddisfatti i creditori chirografari.

Conclusioni: il piano seppur si protragga per un periodo di 12 anni risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, se valutato complessivamente e a tutela dell'intero ceto creditorio.

Per quanto concerne la durata, si evidenzia che il mutuo concesso dal creditore ipotecario era stato accordato per la durata di bene 21 anni con la rinegoziazione del 2016 (2016-2037).

14. COERENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all'art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);

- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII);
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art.68, comma 2, lett. c), CCII).

15. ATTESTAZIONE DEL PIANO

Sulla base di quanto esposto, la scrivente quale incaricata dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Urbino alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi ai sensi della vigente normativa, attesta la fattibilità del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore proposto dal sig. Fraternali Silvano.

Ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consente di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta.

Ritenuto altresì che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.

Rilevata la sussistenza della meritevolezza del proponente, come sopra analizzata, le risorse finanziarie offerte a garanzia della corretta esecuzione del piano, che consentono il pagamento integrale del creditore ipotecario (e del creditore privilegiato mobiliare nonché, il pagamento parziale dei creditori chirografari che altrimenti sarebbero rimasti insoddisfatti, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri

Attesta

che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori (integrale per il creditore ipotecario e privilegiato mobiliare, parziale per i creditori chirografari), con il conseguimento di una migliore realizzazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Per tutto quanto premesso, il debitore Fraternali Silvano, rappresentato dall'Avv. Claudia Fabiani del Foro di Pesaro e con l'ausilio dell'OCC Avv. Sara Ciacci,

designata alla composizione della Crisi da Sovraindebitamento ed alla redazione del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Chiede

all'Ill.mo Giudice delegato l'emissione, ove nulla osta, ed esplicate le attività preliminari previste dall'art. 70 CCII "Apertura e omologazione del piano", ai sensi dell'art. 70, comma 7, del CCII, **la concessione di tutte le misure protettive a tutela del patrimonio del sovraindebitato** fino alla conclusione del procedimento e, pertanto, **la sospensione dell'azione esecutiva immobiliare RGE n. [REDACTED] pendente avanti il Tribunale di Urbino nonché la sospensione della cessione del quinto sulla retta pensionistica del sig. Fraternali Silvano (Banca Sistema), oltre in via generale il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del Fraternali.**

Sassocorvaro Auditore, lì 28 novembre 2024

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Allegati:

- All. 1) Nomina Gestore Avv. Ciacci;
- All. 2) Accettazione incarico Avv. Ciacci;
- All. 3) Certificazione Tribunale di Urbino;
- All. 4) Situazione debitoria;
- All. 5) Certificato di residenza e stato di famiglia;
- All. 6) Certificato di matrimonio;
- All. 7) Mod. 730 2021 - redditi 2020;
- All. 8) Mod 730 2022 - redditi 2021;
- All. 9) Perizia CTU;
- All. 10) Cessione quinto -Banca Sistema;
- All. 11) Estratto libretto postale Fraternali;
- All. 12) Estratto PostePay Fraternali;
- All. 13) Elenco spese nucleo familiare;
- All. 14) Situazione contabile [REDACTED]

All. 15) Certificazione Unica 2023 - redditi 2022 Fraternali;
All. 16) Mod. 730 2023 - redditi 2022 Fraternali;
All. 17) Certificazione Unica 2024 - redditi 2023 Fraternali;
All. 18) Modello 730 2024 - redditi 2023 Fraternali;
All. 19) Dich. Redditi 2024 - redditi 2023 [REDACTED];
All. 20) Perizia Geom. [REDACTED];
All. 21) Estratto contributivo [REDACTED];
All. 22) Visura catastale Fraternali;
All. 23) Ricorso Banca IFIS S.p.A.;
All. 24) Verbale primo incontro Fraternali OCC;
All. 25) Riscontro CR Fraternali;
All. 26) Riscontro CAI Fraternali;
All. 27) Riscontro CRIF Fraternali;
All. 28) Riscontro CT Fraternali;
All. 29) Posizione ADER;
All. 30) Mod. 730 2020 - redditi 2019;
All. 31) Dich. Redditi 2022 - 2009
All. 32) Dich. Redditi 2013-2017
All. 33) Atti registro Fraternali;
All. 34) Estratto conto previdenziale Fraternali;
All. 35) Visura PRA Fraternali;
All. 36) Visura catastale Fraternali;
All. 37) Visura catastale Plus Fraternali;
All. 38) Certificazione notarile ipo-catastale;
All. 39) Istanza autorizzativa accesso banche dati;
All. 40) Riscontro accesso banche dati - UNEP;
All. 41) Richiesta precisazione credito Cerved;
All. 42) Nota precisazione credito Cerved;
All. 43) Richiesta precisazione credito MB Credit Solutions;
All. 44) Richiesta precisazione credito Banca Sistema S.p.A.;
All. 45) Riscontro precisazione credito Banca Sistema S.p.A.;
All. 46) Richiesta precisazione credito Rienza;
All. 47) Riscontro Rienza;

- All. 48) Richiesta precisazione credito Avv. [REDACTED];
- All. 49) Riscontro precisazione credito Avv. [REDACTED];
- All. 50) Richiesta precisazione credito IFIS S.p.A.;
- All. 50/A) Riscontro precisazione credito Rienza;
- All. 51) Comunicazione enti fiscali;
- All. 51/A) Riscontro ADER;
- All. 51/B) Riscontro Agenzia Entrate;
- All. 51/C) Riscontro INAIL;
- All. 51/D) Riscontro INPS;
- All. 51/E) Riscontro Regione Marche;
- All. 52) Fideiussione Fraternali 04/2003;
- All. 53) Fideiussione Fraternali 09/2023;
- All. 54) Fideiussione Fraternali 01/2006;
- All. 55) Fideiussione omnibus 02/2008;
- All. 56) Certificazione medica Serafini;
- All. 57) Mutuo ex Banca Marche 2007-Fraternali;
- All. 58) Certificato medico Fraternali;
- All. 59) Rinegoziazione mutuo Ex Banca Marche - 2009;
- All. 60) Rinegoziazione mutuo Ex Banca Marche - 2013;
- All. 61) Rinegoziazione mutuo Ex Banca Marche - 20016;
- All. 62) Istanza conversione pignoramento proc Es. Imm [REDACTED];
- All. 63) Provvedimento rigetto conversione pignoramento;
- All. 64) Compenso OCC;
- All. 65) Acconto compenso OCC;
- All. 66) Intervento Rienza;
- All. 67) verbale prima asta negativo;
- All. 68) Bando asta 11.12.2024;
- All. 69) Carta di circolazione Auto Fraternali;
- All. 70) Copia bolletta acqua Marche Multiservizi S.p.A;
- All. 71) Contabile pagamento bolletta luce;
- All. 72) Contabile pagamento ricarica bombolone gas;
- All.73) Spese assicurazione auto Fraternali;
- All. 74) spese bollo auto Fraternali;

All. 75) Tassa rifiuti immobile Fraternali;

All. 76) Istat 2021;

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Sara Ciacci del Foro di Urbino (c.f. CCCSRA85T55I459H) attesta, ai sensi di legge, che la presente copia informatica è conforme alla copia informatica estratta dalla comunicazione PEC pervenuta dalla cancelleria del Tribunale di Urbino in data 09.12.2024.